

NELLA SEDUTA DI IERI POMERIGGIO ALLA CAMERA

Approvata la pensione agli artigiani Longo sottolinea i limiti della legge

I.d.c. si rimangiano il voto sui limiti di età per le donne - La legge approvata, per la sua incompletezza, è solo un primo passo verso l'attuazione dei precetti costituzionali

La Camera ha approvato ieri sera all'unanimità la legge che istituisce l'assicurazione obbligatoria (pensione) di invalidità, vecchiaia e superstite per gli artigiani e i loro familiari. L'esame del provvedimento è incominciato ieri dall'art. 7, in occasione del quale il gruppo democristiano, sostenuto dalle destre, si è praticamente rimangiato, con un vergognoso voltagiacca, il voto della seduta di mercoledì, che fissava al 60. anno il limite per il collocamento in pensione delle donne artigiane. Con un emendamento della d.c. Vittorio TITOMANLIO, infatti, la maggioranza ha voluto rinviare al 1970 l'applicazione di tale norma. E ciò, dopo che mercoledì democristiani avevano già voluto ridurre le pensioni delle donne (3.500 invece di 5.000 lire mensili!). Dopo essersi battute aspramente contro questa posizione (con energici interventi dei compagni MAGLIETTA e SULLOTTO e del socialista BETTOLI), le sinistre hanno sostenuto un loro emendamento (SAVOLDI-MAZZONI), con il quale si voleva che avessero diritto alla pensione di invalidità anche gli artigiani rimasti invalidi entro i cinque anni prece denti all'entrata in vigore della legge. Ma d.c. e destre hanno respinto la proposta.

Lo stesso schieramento ha bocciato la richiesta delle sinistre di ammettere subito al beneficio della pensione tutti i vecchi pensionati che raggiungeranno nei prossimi anni il limite di 65 anni, abbando nando la norma del progetto governativo che limita tale diritto soltanto a coloro che sono stati iscritti regolarmente dal 1957 nei ruoli della Cassa di malattia per gli artigiani.

Gli articoli seguenti sono stati approvati senza modificazioni di grande rilievo. Essi stabiliscono in sostanza: articolo 8: gli artigiani che abbiano in passato versato contributi nell'assicurazione facoltativa conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi, sino a quando non abbiano liquidato la pensione a norma della nuova legge; art. 9: i periodi coperti di assicurazione a norma della nuova legge si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa; gli articoli 10, 11, 12 e 13 trattano della composizione, delle attribuzioni e delle funzioni degli organismi preposti, presso l'INPS, alla gestione delle pensioni per gli artigiani.

Durante l'esame dell'art. 14, le sinistre hanno chiesto che venisse riconosciuta agli artigiani la facoltà di integrare il versamento obbligatorio previsto dalla nuova legge con contributi volontari; e che tale facoltà dovesse valere anche nel caso di cancellazioni dagli elenchi nomiuniti previsti dalla legge n. 1533 del 1956. Ma i d.c. non hanno accettato la proposta, votando invece, insieme alle sinistre, la richiesta che sia istituito entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge un sistema di assistenza facoltativa integrativa della assicurazione obbligatoria.

In un successo è stato infine ottenuto sull'importante questione dell'assistenza malattia. Il compagno MAZZONI aveva presentato un emendamento che assicurava agli artigiani pensionati il diritto a godere, in seguito a questa iniziativa, di aiuti giornalieri di origine unitaria, autorizzati da tutti i settori che collegano il governo a prov vedere al soddisfacimento di questa esigenza essenziale. L'ultimo del giorno, in luglio dell'emendamento, è stato quindi approvato.

Concluso l'esame degli articoli, il compagno LONGO ha aperto la serie delle dichiarazioni di voto. Egli ha annunciato il voto favorevole del Gruppo comunista, anche se la legge, in alcuni punti decisivi, si discosta notevolmente dalla proposta di legge unitaria delle sinistre e non accoglie che in misura parziale gli emendamenti proposti dai comunisti e da svolgono. Né, anche nei suoi 1 mrt., ha detto Longo — questa legge è un primo passo verso l'attuazione dei precetti costituzionali che vogliono la piena tutela dei lavoratori vecchiali, dei loro familiari e soprattutto che la pensione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-